



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 1577 del 20/10/2015

OGGETTO: PROPOSIZIONE INTERVENTO AD ADIUVANUM NEL RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI TORINO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLE D.G.R. N. 30/1517 DEL 3.6.15, N. 35/2055 DELL'11.9.15 E N. 26-1653 DEL 29.6.15 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA RETE E DEI SERVIZI RESIDENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La Regione Piemonte ha di recente approvato la delibera della Giunta Regionale n. 30/1517 del 3 giugno 2015 avente ad oggetto "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria" successivamente modificata dalla delibera della Giunta Regionale n. 35/2055 del 1° settembre 2015.

Tale riordino è fondato principalmente sui seguenti aspetti:

- la riqualifica immediata delle strutture residenziali per la psichiatria in tre sole tipologie (S.R.P. 1: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere intensivo; S.R.P. 2: per trattamenti terapeutici riabilitativi a carattere estensivo; S.P.R. 3: per interventi socio riabilitativi, privilegiando a tal fine, nella sostanza, i requisiti strutturali-abitativi rispetto a quelli clinico-funzionali, finora invece operanti (delibera impugnata, pag. 1, sub doc. 16);
- l'interpretazione che nelle S.R.P. 3 non si svolgono attività "strutturate" in campo riabilitativo, ossia di cure della malattia psichiatrica, ma principalmente servizi a carattere assistenziale, con la conseguenza che buona parte di queste prestazioni saranno a carico del malato e, in caso di indigenza, dell'ente locale di riferimento;
- la decisione di far confluire tutte le attuali strutture residenziali denominate Comunità alloggio e Gruppi appartamento nella nuova categoria definita S.R.P. 3 (Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio riabilitativi) caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione;
- la previsione che tutte queste strutture, oggi intermente in sia sotto il profilo clinico terapeutico che per quello finanziario, a titolarità sanitaria, si applichi la compartecipazione alla spesa prevista dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la residenzialità psichiatrica "a bassa intensità assistenziale" ovvero il 60% della retta diventa a carico del cittadino ricoverato o del Comune.

Contro tale provvedimento sono state mosse censure da parte di diverse organizzazioni di utenti, organismi di rappresentanza delle imprese titolari dei presidi e diversi enti gestori, nonché dal Comune di Torino, il quale ha già proposto specifico ricorso avanti il TAR Piemonte.

In proposito si rileva che:

- la letteratura scientifica internazionale individua la minor istituzionalizzazione come uno strumento di cura esso stesso e che pertanto i Gruppi appartamento svolgono un ruolo di cura assolutamente significativo per più di 1000 pazienti all'interno della nostra regione;
- la deliberazione approvata dalla Giunta individua tutti i Gruppi appartamento anche a 24 e 12 ore di copertura non come sanitari, bensì come assistenziali e come tali a partire dal 1° gennaio del 2016 saranno per il 60% a carico degli utenti o □ qualora indigenti □ dell'ente locale o consorzio socio-assistenziale di riferimento;
- il Comune/Consorzio dovrà, pertanto, far fronte, in proprio a tale ingente costo, non avendo previsto la Regione Piemonte risorse aggiuntive;
- qualora l'amministrazione non disponesse di tale risorse diventerà inevitabile la chiusura di alcune strutture non garantendo più un servizio a centinaia di pazienti psichiatrici.

Ritenuta illegittima la decisione regionale, in quanto viola, fra l'altro, il diritto fondamentale alla salute del paziente psichiatrico, riversando, in via autoritaria e unilaterale, sul medesimo paziente □ ovvero sull'ente locale in caso di indigenza □ il relativo costo di cura, la Giunta comunale, con deliberazione n. 209 dell'8 ottobre 2015, ha autorizzato il Sindaco a proporre atto di intervento *ad adiuvandum* nel ricorso proposto dal Comune di Torino nei confronti della Regione Piemonte, avverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-1517 del 3 giugno 2015, n. 35-2055 del 1° settembre 2015 e n. 26-1653 del 29 giugno 2015 nonché avverso gli atti tutti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi con i suddetti provvedimenti, aderendo, a tale specifico fine, all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007 e aperto all'adesione di altri enti pubblici.

In considerazione di quanto sopra, occorre prevedere la spesa richiesta dal Comune di Nichelino derivante dall'incarico in questione, pari a □400,00 da versare al citato Ufficio.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 □ Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» □ del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 □ comma 6 □ del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale Programmatico 2015/2017;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, con sede in Nichelino □ P.zza Vittorio n. 1 (P.I. 01131720011), nella persona del signor Michieletto avv. Giuseppe, munito di procura speciale, l'incarico di difesa legale dell'ente, nell'atto di intervento *ad adiuvandum* nel ricorso proposto dal Comune di Torino nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, avverso le deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-1517 del 3 giugno 2015, n. 35-2055 del 1° settembre 2015 e n. 26-1653 del 29 giugno 2015 nonché avverso gli atti tutti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi con i suddetti provvedimenti □ aderendo, a tale specifico fine, all'Ufficio Unico di Avvocatura della Città di Nichelino, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007 e aperto all'adesione di altri enti pubblici;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa forfettaria, al momento presunta, di □ 400,00, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di autorizzare il suddetto pagamento con attestazione del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi».

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1577 del 2015

N. 1435 del 29-10-2015 del Registro Generale

OGGETTO: PROPOSIZIONE INTERVENTO AD ADIUVANUM NEL RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI TORINO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLE D.G.R. N. 30/1517 DEL 3.6.15, N. 35/2055 DELL'1.9.15 E N. 26-1653 DEL 29.6.15 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA RETE E DEI SERVIZI RESIDENZIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150005388/0, Importo: 400,00

Cuneo, 29-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)